



COMUNE DI CARRARA
CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

*Ver. n° 93/03/99
del 1 VII. P3
\$65000*

Prot. n° 11693 / 2141
Concessione Edilizia
n° 212/93 del 22/06/93

Vista la domanda in data 25/05/91 presentata dal Sig. LATTANZI CORRADO
nato a MASSA MS residente in MASSA
indirizzo VIALEROMA C.F. LTTCRD62E27F023G ed altri (vedi art. 7)
registrata il 25/05/91 al Prot. Gen. n° 11693 corrispondente al n° 2141 del Dipartimento Assetto Territorio
con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di: Costruzione Residenza

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 50 mapp. 163
posta in FOSSOLA - CARRARA VIA S. PELLICO n°
VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;
VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dell'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;
VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;
VISTO il parere n° 8 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 5/03/93;
VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n° 1052; e D.M. 23/11/82;
VISTO il nulla osta dell' Uff. Tributi per rateizzare gli oneri di concessione rilasciato il 28/06/93;
VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale n° 3/07/91;
PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. LATTANZI CORRADO
residente a MASSA VIALE n° ROMA
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di:
Costruzione Residenza
sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n° 50 particella n° 163
posta in FOSSOLA - CARRARA VIA S. PELLICO n°
secondo il progetto costituito da n° 2 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo oneroso

A ☐ **Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli art. 3, 5, 9 (1° comma, lettera),

9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di :

Urbanizzazione Primaria L. 7.390.000

Urbanizzazione Secondaria L. 15.036.000

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84.

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo è stato suddiviso in 4 rate.

L'importo di L. 1.847.500 relativo alla 1° rata per le urbanizzazioni primarie risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n°4689 del 28/06/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 1.847.500 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 -18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione(22/06/93)

L'importo di L. 3.759.000 relativo alla 1° rata per le urbanizzazioni secondarie risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n°4690 del 28/06/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 3.759.000 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 -18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione(22/06/93)

☐

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

A ☐ Edilizia convenzionata

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio ----- Rep. n°---- del -----
e facente parte integrante del presente atto, il Sig.----- si è impegnato ad
applicare prezzi e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi
dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 per n° alloggi, la presente concessione è esente
dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

B ☐ Concessione art. 9 D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio ----- Rep. n°---- del -----
e facente parte integrante del presente atto, il Sig.----- si è impegnato a
non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori la
presente concessione è esente per l'intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

C ☐ Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10
modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in
L. 2.625.000

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840
del 21/11/84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate.

L'importo di L. 656.250 relativo alla 1° rata per la quota parte del costo di costruzione risulta versato
presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n°4691 del 28/06/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 656.250 ciascuna verranno versate rispettivamente entro
6 - 12 -18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione(22/06/93)

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n° 10 e art. 3 della legge 28 febbraio
1985, n° 47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 R.D. 14
aprile 1910, n° 639.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicante nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno da 22/06/93 data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'innosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

2) N° 5738 tagliandi A.B.C.;

- altri proprietari:

LATTANZI VALERIA luogo di nascita CARRARA in data 3/08/63 residente in CARRARA

indirizzo VIA BELLINI n° 8 C.F./P.Iva LTTVLR63M43B834Y

RICCI ELISA luogo di nascita LA SPEZIA in data 20/05/39 residente in MASSA

indirizzo V.LE ROMA n° 41 C.F./P.Iva RCCLSE39E60E463W

LATTANZI LUCIANO luogo di nascita CARRARA in data 3/01/23 residente in MASSA

indirizzo V.LE ROMA n° 12/A C.F./P.Iva LTTLCN23A03B832G

- alle condizioni dell'Ufficio Urbanistica :

PARERE CONTRARIO PER ESSERE AL DI FUORI DEI LIMITI DELLE ZONE DI COMPLETAMENTO (VEDI AREE URBANIZZATE DEL 1979).

- alle condizioni formulate in sede di Commissione Edilizia :

PARERE FAVOREVOLE ALLA 3A SOLUZIONE.(C.E. N°24 DEL 290591).

PARERE FAVOREVOLE AL RINNOVO A CONDIZIONE SIA PRODOTTA RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA DA PRODURRE IN C.E.

AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL CANTIERE EDILE DOVRA' ESSERE RICHIESTA ED OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEMPORANEA COMUNALE A NORMA DELLE FINALITA' DEL D.P. C.M. 1/9/91 E DELLA DELIB. DEL C.C. N° 154 DEL 28/7/92.

Carrara, li 22/06/93

p. IL SINDACO
Ass. all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

SI ATTESTA

- che i lavori oggetto della presente sono di carattere straordinario per cui rientrano a pieno titolo nelle agevolazioni fiscali e tributarie previste dall'art. 8 punto 6 del D.L. n° 693 del 31/10/1980 convertito in Legge n° 891 del 22/12/1980.
- che gli stessi lavori rientrano nei punti b-c-d-e dell'art. 31 della Legge n° 457 del 5/08/1978 quindi qualificati oggettivamente interventi di recupero edilizio di fabbricato in stato di degrado.

Carrara, li 22/06/93

p. IL SINDACO
Ass. all'Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

21 LUG. 1993
Carrara, li.....

IL CONCESSIONARIO

Tecnico : Funz. Tec. MEL Geom. LUIGI

Amministrativo :

Pagina 4/4 della concessione edilizia con rate n° 212/93 del 22/06/93

Stampa del 29/06/93

Istruttoria n° 570/93